



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale “Marvasi Vizzone”

Rosarno

Piazza Duomo n. 8 – 89025 Rosarno (RC) – C.M. RCIC825005 – C.F. 91006770803
Tel. 0966773550 – E-Mail: rcic825005@istruzione.it – PEC: rcic825005@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://icmarvasivizzone.edu.it>

COMUNICAZIONE N. 52

Rosarno, 24/10/2026

AI Docenti

OGGETTO: Sostituzioni dei docenti assenti e recupero dei permessi orari

Gentili Docenti

Nell’ottica di un confronto chiaro e produttivo per rendere sempre più funzionale l’organizzazione del lavoro e sereno il contesto scolastico affinché migliorino le relazioni, il setting d’apprendimento e la coesione interna, si rendono utili alcune precisazioni.

La disciplina delle sostituzioni dei docenti assenti è un tasto complesso nell’organizzazione scolastica. Si ricorda, in primis, che una sostituzione si rende necessaria perché un docente ha esercitato un diritto (usufruire di permessi orari o giornalieri) o si è ritrovato in una contingenza imprevista (malattia o visita medica).

Dal punto di vista normativo, il combinato disposto dell’art. 28, c. 1, CCNL 2018 e l’articolo 1 comma 85 della legge 107/2015 stabilisce che le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

Inoltre, come saprete, la riforma “Gelmini”, (si veda l’art. 4, c. 3, D.P.R. n. 89/2009) ha nei fatti posto fine all’ex compresenza, istituendo la figura del maestro unico. Per cui, in presenza di eccedenza di ore in organico, le ex compresenze confluiscono nelle ore disponibili per la sostituzione dei colleghi assenti. Si può essere concordi sul fatto che sarebbe opportuno che le ore frontali e le ore di ex compresenza siano per tutti uguali e, pertanto, su questo si lavorerà per allineare ancora meglio il prossimo anno. Ma resta indubbio che le esigenze della scuola (vigilanza e sorveglianza in primis nelle classi in cui si registra un’assenza del docente) sono non negoziabili.

Tanto più quando ci si trova in situazione di emergenza, è fondamentale poter contare sul supporto di ciascuno, specie di chi figura in servizio e con ore non destinate a lezioni frontali in classe.

Sul punto, mi sia concesso esprimere un ringraziamento a tutte e tutti coloro che, con grande professionalità e senso del dovere, tutti i giorni assolvono ai loro compiti. L’intera istituzione scolastica vi è grata.

Così come è evidente il fatto che Dirigenza e Uffici di segreteria non hanno mai derogato alla tempestività nelle operazioni di nomina di supplenti per periodi pari o superiori ai 10 giorni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale “Marvasi Vizzone”

Rosarno

Piazza Duomo n. 8 – 89025 Rosarno (RC) – C.M. RCIC825005 – C.F. 91006770803
Tel. 0966773550 – E-Mail: rcic825005@istruzione.it – PEC: rcic825005@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://icmarvasivizzone.edu.it>

Ci sono due ulteriori punti, però, che devono essere meglio chiariti:

- 1) Il Dirigente Scolastico ha potere di delega rispetto ad alcuni compiti. E, ad esempio, l'organizzazione dell'orario e la gestione delle sostituzioni dei docenti assenti è uno dei compiti delegati ai responsabili di plesso. Per cui, per avere una migliore ed efficiente organizzazione, così da minimizzare il disagio causato dalle assenze dei docenti, il lavoro dei responsabili di plesso è proprio quello di agevolare sostituzioni orarie e organizzazione dei turni.
- 2) I permessi orari, fruiti nel rispetto delle disposizioni contrattuali, sono un diritto del docente. Tuttavia il docente che ne fruisce dovrà, nel corso del bimestre, restituire le ore non lavorate. **Non spetta al docente che ha fruito del permesso stabilire la data del recupero**, ma è il Dirigente Scolastico (o molto più probabilmente il responsabile di plesso delegato) che ne chiede la restituzione quando le condizioni del servizio lo richiedono.
Sarà buona prassi, inoltre, che se più di un docente fosse nelle condizioni di dover recuperare il permesso, la sostituzione tocchi a chi cronologicamente ha usufruito per primo del permesso.
Si ricorda che il rifiuto ingiustificato del recupero del permesso orario è una violazione e comporta la decurtazione stipendiale corrispondente all'ora/ore non recuperata/e.

Per ogni dubbio sull'eventuale gerarchia delle sostituzioni o per attingere al fondo delle ore eccedenti, si confronti la Comunicazione n. 43 (“Disciplina delle ore eccedenti...”) del 12/10/2026.

Ribadendo la gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente e sottolineando la mia consueta disponibilità al dialogo su qualunque tema e punto che riguardi la nostra scuola, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Mammola
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2 dlgs n. 39/93)